



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d'iniziativa dei senatori BUTTI, ESPOSITO, CASELLI, LAURO, CARUSO,  
ZANETTA, ZANOLETTI, SANTINI, PETERLINI e POSSA**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 LUGLIO 2010**

Modifica all'articolo 65 della legge 22 aprile 1941, n. 633,  
in materia di tutela della proprietà intellettuale  
dell'opera editoriale

ONOREVOLI SENATORI. – Il presente disegno di legge intende garantire la tutela della proprietà intellettuale dell'opera editoriale sia nelle forme tradizionali (carta stampata) sia nelle forme digitali (diffusione via *internet*).

Le nuove tecnologie informatiche e di comunicazione, il diverso ruolo in cui si atteggiavano le piattaforme che mediano tali contenuti informativi, le peculiarità di alcuni sistemi di distribuzione e di categorizzazione delle notizie (tra cui, *in primis*, i motori di ricerca) rendono, infatti, necessario ed improrogabile un intervento del legislatore.

L'inosservanza dei diritti di utilizzazione economica dell'opera editoriale danneggia le imprese editrici i cui giornali, da prodotto di una complessa e costosa attività produttiva ed intellettuale, diventano oggetto di illecita riproduzione.

I soggetti che raccolgono pedissequamente – selezionandoli per materia senza alcun personale apporto originale ed innovativo – articoli di quotidiani e riviste al fine di venderli a terzi, così come i siti *internet* che prelevano sistematicamente dalle pagine *web* dei giornali notizie e contenuti editoriali da offrire ai propri utenti, utilizzano indebitamente lo sforzo organizzativo ed imprenditoriale di altri.

Tali pratiche sottraggono diritti economici agli editori della carta stampata, i quali impiegano ingenti risorse – economiche, umane e tecniche – per realizzare un contenuto editoriale di valore che è sempre più frequentemente oggetto di sfruttamento «parassitario».

Il disegno di legge, dunque, individua efficaci modalità di recupero di tali diritti, superando definitivamente talune difficoltà interpretative ed organizzative poste dalla legislazione vigente circa il riconoscimento del di-

ritto degli editori a vedersi attribuiti i suddetti compensi.

Gli articoli pubblicati dai giornali quotidiani sono tutelati dal diritto d'autore al pari di qualsiasi altra opera dell'ingegno. Ogni uso (in particolare, la riproduzione e la distribuzione, così come la relativa messa a disposizione del pubblico tramite *internet*) deve essere autorizzato dall'avente diritto, che va individuato univocamente nell'impresa editoriale.

La normativa vigente (articolo 65, comma 1, della legge 22 aprile 1941, n. 633 in materia di protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio, prevede che «Gli articoli di attualità di carattere economico, politico o religioso, pubblicati nelle riviste o nei giornali, oppure radiodiffusi o messi a disposizione del pubblico, e gli altri materiali dello stesso carattere possono essere liberamente riprodotti o comunicati al pubblico in altre riviste o giornali, anche radiotelevisivi, se la riproduzione o l'utilizzazione non è stata espressamente riservata, purché si indichino la fonte da cui sono tratti, la data e il nome dell'autore, se riportato».

Tale previsione, in passato, è stata strumentalmente utilizzata da taluni soggetti per sostenere che il loro lavoro rientrasse pienamente nell'ambito della cosiddetta composizione di «altre riviste e giornali», e fosse quindi autorizzato *ex lege*, senza la necessità di riconoscere alcun corrispettivo agli editori, titolari dei connessi diritti di utilizzazione economica (articolo 7, legge n. 633 del 1941).

Al di là delle difformità interpretative succedutesi nel tempo, oggi questa possibilità è del tutto esclusa, considerata la prassi dei

quotidiani italiani di riservare sistematicamente i propri diritti sugli articoli pubblicati.

Il disegno di legge in esame, dunque, composto di un unico articolo, sancisce il principio secondo cui, al di fuori dei casi di libera riproduzione disciplinati dalla legge, i soggetti che intendono utilizzare, con qualsiasi forma e mezzo, articoli di riviste e giornali al fine di trarne profitto, sono tenuti a

stipulare - direttamente o per il tramite delle proprie associazioni di rappresentanza - appositi accordi con le associazioni maggiormente rappresentative degli editori da cui i suddetti articoli sono tratti, al fine di regolamentare i connessi diritti di utilizzazione economica. Gli stessi accordi stabiliscono la misura e le modalità di riscossione del compenso dovuto.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

1. All'articolo 65 della legge 22 aprile 1941, n. 633, dopo il comma 2, è aggiunto, un fine, il seguente:

«2-bis. Al di fuori dei casi di cui al comma 1, l'utilizzo o la riproduzione, in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo, di articoli di attualità pubblicati nelle riviste o nei giornali, allo scopo di trarne profitto, sono autorizzati esclusivamente sulla base di accordi stipulati tra i soggetti che intendano utilizzare i suddetti articoli, ovvero tra le proprie associazioni di rappresentanza, e le associazioni maggiormente rappresentative degli editori delle opere da cui gli articoli medesimi sono tratti. Con i medesimi accordi sono stabilite la misura e le modalità di riscossione da parte dell'editore del compenso dovuto».